



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento per la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide

Approvato con D.C.C. n. 51 del 18/05/2010



Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la realizzazione degli spazi di sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide e regolarizzazione di quelli esistenti al fine di agevolare la mobilità delle stesse. (Riferimento Art. 188 del D.Lgs 30/04/1992 n° 285 "Codice della strada" e Art. 381 del D.p.r. 16/12/92 n° 495.

Art. 2 - Tipologie dei contrassegni rilasciati

Il Comune provvede a rilasciare due tipologie di contrassegni per invalidi facendo distinzione se il contrassegno è destinato direttamente all'invalido oppure all'invalido con accompagnamento;

- Contrassegno destinato all'invalido: Viene rilasciato quando l'invalido è in possesso della patente di guida, è di colore arancio ed è conforme alla figura V.4. del Codice della Strada. Tale contrassegno deve essere esposto ben visibile sulla parte anteriore della vettura e permette di viaggiare sulle corsie preferenziali o durante il blocco del traffico (Purchè questo non costituisca intralcio alla circolazione). Permette inoltre di sostare in tutti i parcheggi "invalido generico" nonché sugli spazi personalizzati con il proprio numero di concessione sul cartello;
- Contrassegno con accompagnamento: Viene rilasciato quando l'invalido non è in possesso della patente di guida, è di colore arancio ed è conforme alla figura V.4. del Codice della Strada con l'integrazione della scritta "ACCOMPAGNATO". Tale contrassegno deve essere esposto ben visibile sulla parte anteriore della vettura esclusivamente quando il mezzo è impiegato a servizio dell'invalido e permette di viaggiare sulle corsie preferenziali o durante il blocco del traffico (Purchè questo non costituisca intralcio alla circolazione). Permette inoltre di sostare sulle aree riservate. Tale contrassegno deve essere esposto esclusivamente se l'invalido è a bordo o se il mezzo è impiegato a servizio dell'invalido. In tutti gli altri casi deve essere rimosso dal cruscotto.

Art. 3 - Tipologie delle aree di sosta per invalidi

In riferimento all'art. Art. 381 del D.p.r. 16/12/92 n° 495 vengono definite n° 2 tipologie di posti auto per disabili.

- Posto auto invalido generico: Individuato a terra con strisce di colore giallo e contrassegnato con segnaletica verticale "Pannello 40*60 Figura II 79/a Art. 120 del Codice della Strada". In questa area possono parcheggiare tutti i possessori di contrassegno destinato all'invalido nonché tutti i possessori di contrassegno con accompagnatore purchè l'invalido sia a bordo o se il mezzo è impiegato a servizio dell'invalido. L'occupazione del posto termina non appena concluso il servizio di accompagnamento del disabile.
- Posto auto invalido riservato: Individuato a terra con strisce di colore giallo e contrassegnato con segnaletica verticale "Pannello 40*60 Figura II 79/a Art.



120 del Codice della Strada” con sotto indicati gli estremi della concessione. In questa area può parcheggiare solo il possessore del contrassegno indicato sul pannello per tutto il tempo che ritiene necessario.

Art. 4 - Realizzazione di un posto auto invalido generico

Il comune di Foligno provvede di propria iniziativa a realizzare nelle aree destinate alla sosta dei veicoli almeno uno ogni cinquanta posti disponibili o frazione. Secondo i seguenti criteri:

- Area di parcheggio con meno di 10 posti auto = 1 posto auto disabili
- Area di parcheggio con posti auto compresi tra 10 e 50 ma situata in una zona in cui è dimostrato l'utilizzo continuo di più persone disabili = secondo necessità.
- Area di parcheggio con meno di 50 posti auto = 1 posto auto disabili
- Area di parcheggio con più di 51 posti auto = 2 posti auto disabili

Art. 5 - Definizione Area di Parcheggio

Ai fini del presente regolamento si definisce Area di parcheggio una zona pubblica in uno spazio ben definito (una via, un piazzale uno slargo ecc..) ove la sosta è consentita e regolamentata e sono fisicamente disegnati a terra le aree di parcheggio per i mezzi.

Art. 6 - Realizzazione di un posto auto invalido riservato

Il posto auto riservato con il numero della concessione sul cartello viene rilasciato dal Comune di Foligno previa richiesta dell'interessato nelle immediate vicinanze dell'abitazione o del luogo di studio o di lavoro qualora sia in possesso dei seguenti requisiti;

- 1) Possessore di permesso disabili rilasciato dal Comune di Foligno;
- 2) Residenza o luogo di studio o di lavoro nel territorio del Comune di Foligno;
- 3) Non avere a disposizione nei pressi dell'abitazione o nei pressi del luogo di studio o di lavoro un posto auto o un garage facilmente accessibile. (Questo requisito deve essere dichiarato con autocertificazione dall'interessato e verrà verificato dal Comando Polizia Municipale).
- 4) Avere una patente ed essere abilitato alla guida di un autoveicolo;
- 5) Essere possessore di un'autovettura se si è in possesso di patente normale oppure di una autovettura con i comandi adattati se si è in possesso di una patente speciale;
- 6) Il posto auto riservato deve essere richiesto per una zona ad elevata densità di traffico e di residenti che rendano difficoltosa la ricerca di un parcheggio. (Il Servizio Viabilità ha individuato la zone ad elevata densità di traffico come quella ricompresa all'interno delle mura del centro storico.).



È prevista una deroga ai punti 4 e 5 solo per i minorenni con disabilità grave ai sensi della L. 104/92, in questo caso è stabilito che il posto auto possa essere richiesto dai genitori o dal tutore.

Il posto auto riservato non può essere richiesto da persone in possesso di permesso temporaneo con una validità inferiore ai 12 mesi.

Art. 7 - Atti vietati

- 1) È vietato esporre impropriamente il contrassegno invalido al di fuori delle condizioni dell'uso legittimo.
- 2) È vietato avvalersi delle facoltà del contrassegno con automezzi che non siano condotti dallo stesso disabile o che non siano destinati a servizio diretto del disabile titolare del contrassegno.
- 3) È vietato transitare in una zona ZTL senza il titolare del permesso a bordo.
- 4) Nelle zone in cui la sosta non è consentita il permesso non autorizza la sosta a tempo indeterminato. All'accompagnatore è concessa la sosta solo il tempo necessario per la discesa del disabile dal veicolo;
- 5) È vietato esporre il contrassegno disabile "accompagnatore" e quindi sostare sui posti per disabili se il servizio di "accompagnamento" è terminato. Ad ogni buon conto si intende precisare che il "servizio di accompagnamento"

Inizia quando:

- L'accompagnatore parcheggia l'autovettura nei pressi dell'abitazione del disabile su posto disabile generico ed espone l'idoneo tesserino;

Termina quando:

- L'accompagnatore lascia il disabile c/o la propria abitazione o altra struttura. In questa fase è tenuto a rimuovere immediatamente il tesserino dal cruscotto.

Per tutto il periodo in cui l'accompagnatore è in compagnia del disabile può usufruire di tutte le agevolazioni concesse al possessore del contrassegno. (sosta su aree disabili, transito in zone ZTL ecc.)

Il disabile titolare della concessione e possessore di un autoveicolo:

- non è tenuto a rimuovere dal cruscotto il contrassegno in nessun caso se l'auto è predisposta con comandi adattati e può essere condotta solo da lui o da altro disabile con la stessa patologia;
- è tenuto a rimuovere dal cruscotto il contrassegno, nel caso in cui l'auto sia un'auto standard utilizzata anche da altri membri familiari, quando non è alla guida dell'auto o la stessa non è impiegata a servizio di accompagnamento.

Art. 8 - Provvedimenti a tutela dei titolari del contrassegno

Chiunque violi le disposizioni di cui sopra e fa uso improprio o indebito del contrassegno invalido è soggetto alla sanzione amministrativa come indicato dall'articolo 188 comma 5 del D.Lgs 30/04/1992 n° 285.

Il contrassegno in presenza di violazione è immediatamente ritirato dall'agente che ne ha accertato l'uso indebito e/o improprio ed inviato all'ufficio comunale



competente che provvede alla sospensione dell'autorizzazione per 2 mesi dal ritiro.

Nel caso di ulteriore accertamento l'autorizzazione è revocata.

Il contrassegno scaduto è immediatamente ritirato dall'agente ed inviato all'ufficio comunale competente che provvede al rinnovo qualora permangano i requisiti del rilascio.

Il Comando Polizia Municipale sarà tenuta ad effettuare verifiche semestrali e informerà tempestivamente l'ufficio Tecnico del Traffico circa la scadenza di contrassegni in caso di:

- decesso del titolare;
- cambio di residenza del titolare;
- scadenza della concessione non più rinnovabile

I contrassegni non più validi dovranno essere restituiti entro un mese al Comando polizia Municipale.

Il Comando Polizia Municipale si impegna a consegnare una copia del presente regolamento in allegato a tutti i nuovi tagliandi rilasciati.

Art. 9 - Adeguamento delle esistenti aree di sosta invalidi al presente regolamento

Il Servizio Viabilità e Traffico di propria iniziativa o dietro richiesta dei cittadini, sentito anche nel merito il Comando Polizia Municipale, può provvedere alla ridefinizione delle aree di sosta dei disabili ed all'adeguamento al presente regolamento.

Per le nuove richieste di posti disabili o in tutte le aree ove è previsto realizzarne di nuovi è fatto l'obbligo di rispettare il presente regolamento.

Art. 10 - Sosta su aree a pagamento

I possessori di contrassegno invalido, qualora i posti riservati ai disabili siano tutti occupati o non siano presenti) sono autorizzati a sostare sulle aree a pagamento del Comune di Foligno (strisce blu) esponendo esclusivamente il tesserino disabile senza l'obbligo di pagare le regolari tariffe.



INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 - Tipologie dei contrassegni rilasciati.....	2
Art. 3 - Tipologie delle aree di sosta per invalidi.....	2
Art. 4 - Realizzazione di un posto auto invalido generico	3
Art. 5 - Definizione Area di Parcheggio	3
Art. 6 - Realizzazione di un posto auto invalido riservato	3
Art. 7 - Atti vietati	4
Art. 8 - Provvedimenti a tutela dei titolari del contrassegno	4
Art. 9 - Adeguamento delle esistenti aree di sosta invalidi al presente regolamento	5
Art. 10 - Sosta su aree a pagamento	5